



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO  
SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Alla Regione Piemonte

- Assessorato Agricoltura

PEC [agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it)

Alla Regione Veneto

- Assessorato Agricoltura

PEC [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

Alla Regione Friuli Venezia Giulia

- Assessorato Agricoltura

PEC [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)

Alla Regione Lazio

- Assessorato Agricoltura

PEC [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it)

**Oggetto:** Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale - Articolo 3 recante, tra l'altro "Misure urgenti per le produzioni di kiwi – *Actinidia spp*".

### **Premessa**

In considerazione dei danni causati alle produzioni di kiwi nel 2023, sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge citato in oggetto, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, si illustrano di seguito le procedure per la richiesta e l'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, coerentemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2472.

Come da prassi consolidata questo Ministero, sulla base dei fabbisogni trasmessi dalle Regioni interessate, dispone con proprio decreto il piano di riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale e trasferire alle Regioni, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004; conseguentemente le Regioni provvedono a concedere ed erogare gli aiuti ai beneficiari, sulla base degli importi risultanti a seguito delle istruttorie delle domande presentate dai richiedenti, e adempiono relativi agli obblighi di registrazione degli aiuti, tra cui quello relativo alle verifiche propedeutiche alla concessione degli stessi sul registro nazionale aiuti di Stato (RNA).

### **Richiesta declaratoria e attivazioni degli interventi**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 63/04, convertito dalla legge 101/04, "Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della «moria del kiwi» sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Considerato che la legge di conversione è entrata in vigore il 14 luglio 2024, il termine per l'adozione da parte delle regioni della proposta di declaratoria è stabilito al 12 settembre 2024.

Con decreto numero 524133 del 7 ottobre 2024 è stata dichiarata l'eccezionalità della moria del kiwi nel territorio della regione Piemonte

Con decreto numero 524134 del 7 ottobre 2024 è stata dichiarata l'eccezionalità della moria del kiwi nel territorio della regione Veneto



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Con decreto numero 524135 del 7 ottobre 2024 è stata dichiarata l'eccezionalità della moria del kiwi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto numero 524137 del 7 ottobre 2024 è stata dichiarata l'eccezionalità della moria del kiwi nel territorio della regione Lazio.

I decreti sono in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Per accedere agli interventi le imprese agricole sono tenute a presentare le domande di aiuto alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del pertinente decreto di declaratoria emanato da questo Ministero.

Al fine di agevolare ed uniformare le procedure e le modalità di concessione degli aiuti è stato predisposto, con il contributo delle Regioni, lo schema di domanda allegato, che ciascuna Regione è tenuta a far utilizzare ai richiedenti l'aiuto. Gli schemi di domanda dovranno contenere gli elementi riportati nello schema allegato.

### **Beneficiari e procedure di calcolo del danno**

Ai fini della concessione degli aiuti si precisa che possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, titolari di fascicolo aziendale, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV) aziendale riferita all'anno 2023 rispetto alla PLV media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Per il calcolo della soglia di danno a livello di singola azienda è necessario considerare come produzione ai fini della PLV l'intera produzione vegetale dell'azienda.

Si ricorda che l'articolo 5, comma 4 ter, del d.lgs. 102/2004, prevede, tra l'altro, che:

la perdita di reddito, a livello di singoli beneficiari, è calcolata sottraendo:

- A) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità assimilabile a una calamità naturale (anno 2023) per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

da

- B) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (2023) o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato.



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Pertanto, ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale, ottenuta dalla differenza (tra B e A).

Per l'anno 2023, ai fini del calcolo della PLV, devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dal dichiarante all'ente competente della fase istruttoria.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione 2023 non fosse disponibile (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora provveduto al saldo del prodotto conferito), l'impresa richiedente dovrà utilizzare, quali valori massimi, i dati desunti da prezzi di mercato disponibili per la campagna di commercializzazione del prodotto considerato, es. per il Kiwi da Novembre 2023 – giugno 2024, rapportati alla produzione effettiva conseguita.

Per la verifica della PLV media ordinaria del triennio precedente l'anno del danno, o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato, analogamente a quanto sopra, si procede sulla base della documentazione aziendale.

A tal proposito, ai fini della verifica del superamento della soglia di danno si deve considerare l'intera PLV vegetale aziendale, considerando non danneggiate le colture diverse dal kiwi.

Una volta verificato che l'impresa ha superato la soglia di danno, ai fini dell'erogazione dell'aiuto si potrà procedere al calcolo della perdita (danno) causata dalla «moria del kiwi».

Le imprese di recente costituzione, per gli anni in cui sono sprovviste di documentazione aziendale, dovranno utilizzare per il calcolo della PLV media ordinaria valori contenuti entro i limiti massimi rappresentati dagli standard value (oppure rese e prezzi desunti dagli standard value) per il 2021 e 2022, dalle rese benchmark e dai prezzi massimi da decreto prezzi annuale per gli anni precedenti al 2021, utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate, disponibili sul sito internet del Ministero.

In conseguenza dell'evento in argomento s'intendono compensati i maggiori costi e i costi non sostenuti dall'azienda per lo svolgimento del ciclo colturale.

o o o o o

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del DPR 445/2000) ed inserite in domanda deve essere previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio.

**Si ricorda altresì che sono escluse dagli aiuti o comunque dal pagamento:**

a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'articolo 2, punto 52) del regolamento (UE) 2022/2472;



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E  
DELLO SVILUPPO RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

- b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) le imprese in difficoltà, , ad eccezione di quelle che lo sono diventate a causa delle perdite o dei danni causati dalla moria del kiwi verificatasi nel corso della campagna 2023, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, lett. h) punto ii) del medesimo regolamento;
- e) le imprese che ricevono contributi al medesimo titolo dal sistema dell'organizzazione comune dei mercati anche tramite le Organizzazioni di Produttori).

o o o o o

Le imprese richiedenti, al momento del verificarsi dell'evento, non devono risultare coperte, per le colture danneggiate, da alcuna polizza assicurativa, o da fondo di mutualizzazione, a copertura del rischio moria del kiwi, ai sensi del piano gestione dei rischi 2023 (approvato con D.M. n. 64591 dell'8 febbraio 2023).

Ai sensi dell'art. 5, comma 4-quinquies, del D.lgs. 102/2004, gli aiuti concessi sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o, qualora inferiore, quella residua in campo a seguito dell'evento o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali/unionali e quelli concessi in regime di *de minimis*, o in virtù di polizze assicurative, per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili, elevati al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Il regime di aiuto, attivato con decreto 12 settembre 2023 prot. n. 439643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 2024, è stato registrato al n. SA.116202, in esenzione di notifica ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2022/2472, in conformità all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento.

**Il Direttore Generale**

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005

## Allegato 1

Domanda di aiuto per i danni causati dalla moria del kiwi 2023 ai sensi dell'articolo 3, decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, e dell'art. 5 comma 2, Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Alla Regione/Provincia autonoma di \_\_\_\_\_

Il sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_,  
(Prov.) (Comune)

residente in \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_  
(via, fraz., loc.)

\_\_\_\_\_ (c.a.p.) \_\_\_\_\_ (Comune)  
(prov.)

codice fiscale \_\_\_\_\_

**Telefono (obbligatorio)** \_\_\_\_\_

**PEC (obbligatorio)** \_\_\_\_\_

in qualità di Titolare / Rappresentante legale dell'impresa agricola:

CUAA \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

di essere ammesso/a a beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2 del d.lgs. 102/2004 e ss. mm. e ii. fino ad un importo massimo di € \_\_\_\_\_ come risultante dalla Tabella 2;

### **DICHIARA**

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che

1. Gli appezzamenti di kiwi danneggiati per l'anno 2023, di cui alla tab. \_\_\_\_\_, non sono coperte da alcuna polizza assicurativa o da fondo di mutualizzazione a copertura del rischio moria del kiwi al momento in cui si è verificato l'evento di cui si chiede l'aiuto;
2. i dati e le informazioni relative all'azienda sono riportati nel fascicolo aziendale aggiornato al piano colturale 2023;
3. per l'anno 2023 l'impresa ha sottoscritto polizze assicurative non agevolate o fondi di mutualizzazione non agevolati a copertura del rischio moria del kiwi con la Compagnia di \_\_\_\_\_

assicurazione \_\_\_\_\_, ovvero aderito al fondo \_\_\_\_\_ gestito da \_\_\_\_\_ per la copertura dei medesimi rischi;

4. nell'anno 2023 ha percepito indennizzi (interventi compensativi o rimborsi assicurativi) per eventi diversi da quello in oggetto alle colture e le superfici di seguito indicate:

Comune \_\_\_\_\_, Coltura \_\_\_\_\_, Superficie (ha) \_\_\_\_\_; % di danno \_\_\_\_\_;

Comune \_\_\_\_\_, Coltura \_\_\_\_\_, Superficie (ha) \_\_\_\_\_; % di danno \_\_\_\_\_;

Comune \_\_\_\_\_, Coltura \_\_\_\_\_, Superficie (ha) \_\_\_\_\_; % di danno \_\_\_\_\_;

5. Indennizzi percepiti o previsti (nel caso di copertura assicurativa o di fondo di mutualizzazione) nell'anno 2023 € \_\_\_\_\_

6. Di aver segnalato alla Regione la presenza nei propri impianti di actinidia il fenomeno della moria del kiwi;

7. a seguito del citato evento eccezionale, l'azienda ha subito i seguenti danni alle produzioni superiori al 30% della p.l.v. come di seguito dettagliato:

Tabella 1

– Calcolo danno alle produzioni di kiwi – (Tabella compilata a scopo esemplificativo)

cuaa	CALCOLO DEL DANNO DA MORIA DEL KIWI DELL'ANNO 2023											CALCOLO DEL VALORE DANNO DA MORIA DEL KIWI	CALCOLO INCIDENZA % DEL DANNO
	ANNO 2023								TRIENNIO (2020 – 2022) O QUINQUENNIO (2018-2022) DI RIFERIMENTO				
	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	L	M	N
<b>COLTURA</b>	superficie 2023 da anagrafe agricola (Ha)	resa media realizzata nel 2023 riferita agli Ha di A (quintali/ha)	Produzione 2023 (quintali)	Prezzo reale 2023 (Euro/q)	Prezzo di mercato 2023€(q)	PLV 2023 - Ricavo dalla vendita prodotto (Euro)	Eventuale indennizzo percepito da polizze diverse da moria del kiwi o altri strumenti compensativi	PLV 2023 TOTALE comprensiva del Contributo di cui alla Colonna F	Resa media della coltura nel triennio 2020-2022 o quinquennio 2018-2022 (quintali/ha)	Prezzo medio del prodotto nel triennio 2020-2022 o quinquenni o 2018-2022 (Euro/q,le)	PLV Media Ordinaria del triennio - Ricavo ordinario dalla vendita del prodotto nel triennio 2020-2022- o quinquennio 2018-2022 (Euro)	DANNO Causato da moria del kiwi (euro)	INCIDENZA del danno da moria del kiwi (%)
da anagrafe agricola	da anagrafe agricola	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dal beneficiario	dichiarato dimostrabile dal beneficiario	Rilevati dai mercati di riferimento	= C * D oppure =C*D1	dichiarato dal beneficiario	= E + F	dichiarato e dimostrabile dal beneficiario	dichiarato e dimostrabile dal beneficiario	= A * H * I	= L - G	M/L*100
actinidia	5	50	250	100	40	25.000		25.000	400	80	160.000	-135.000	
pere	1	400	400	70	80	28.000	5.000	33.000	400	60	24.000	28.000	
uva da vino	2	250	500	50	40	25.000		25.000	250	40	20.000	25.000	
						<b>78.000 €</b>		<b>83.000 €</b>			<b>204.000 €</b>	<b>121.000 €</b>	<b>59,31%</b>

Tabella 2 – Calcolo indennizzo richiesto

<b>A</b>	Valore del danno alle produzioni di Kiwi (colonna <b>M</b> da Tab 1)	€.....
<b>B</b>	Indennizzo concedibile = 80%/90% di A	€.....
<b>C</b>	Eventuale Indennizzo assicurativo percepito o previsto da assicurazioni agevolate, (diverse da moria del kiwi) e NON agevolate	€.....
<b>D</b>	Indennizzo percepito ai sensi dell'articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 numero 178 (sostegno kiwi e pere 2023)	€.....
<b>E</b>	Indennizzo pagabile = B - C - D	€.....
<b>F</b>	Indennizzo pagabile in caso di assenza di polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della produzione residua in campo a seguito dell'evento a copertura dei rischi più frequenti = E/2	€.....

## Il sottoscritto DICHIARA, INOLTRE

- di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano l'ammissibilità e la corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda disciplinate dal DM 12 settembre 2024, n. 439643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022;
- di avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), ovvero di fornire unitamente alla seguente domanda gli elementi necessari per l'apertura e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico;
- Di essere iscritto/a nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- che l'impresa non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, salvo il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa dei danni causati dalla moria del kiwi nel corso della campagna 2023;
- di essere consapevole che nel caso di impresa agricola con terreni siti in Regioni diverse, la domanda dovrà essere presentata alla Regione in cui il beneficiario ha presentato la domanda unica della Pac. Nel caso in cui l'impresa abbia il fascicolo aziendale di competenza in una Regione non interessata alla delimitazione, la domanda dovrà essere presentata nella Regione dove ha l'unità produttiva maggiormente danneggiata;
- che l'impresa condotta corrisponde, per fatturato e numero di occupati, alla definizione di microimprese/piccole/medie imprese (PMI) come riportata nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato;
- di essere consapevole che la percentuale di indennizzo non potrà superare l'80%, o il 90% nel caso di aziende ubicate in zone soggette a vincoli naturali, dell'importo del danno richiesto con la presente domanda e che è comunque subordinata alle disponibilità economiche trasferite alla Regione;
- di aver stipulato
- di non aver stipulato

nell'anno 2023:

una o più polizze assicurative a copertura di almeno il 50 % della produzione residua in campo a seguito dell'evento (Totale della colonna L della tabella 1) o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti;

- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente e che i dati dichiarati ai fini della presente domanda potranno essere controllati con altre dichiarazioni rilasciate o con documenti presentati ad enti pubblici per altri scopi (polizze assicurative agevolate ecc.);

- di essere a conoscenza che eventuali integrazioni a fini istruttori o di controllo potranno essere richieste dall'Ufficio \_\_\_\_\_ (Struttura \_\_\_\_\_ della sede territoriale di competenza);
- che non sussistono le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
- che le percentuali di danno indicate in domanda rappresentano il danno effettivamente subito dalle produzioni in atto a causa della moria del kiwi 2023;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- di accettare qualsiasi determinazione della Regione \_\_\_\_\_ in ordine alla eventuale limitazione degli anticipi per carenza di fondi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda, comprese eventuali aggiornamenti dei prezzi riconosciuti sui prodotti ottenuti nell'anno 2023;

ALTRE (facoltative)

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all'art. 33 del decreto 228/2001, che prevede l'obbligo per gli organismi pagatori di sospendere le erogazioni nei confronti dei beneficiari per i quali siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie di indebiti percepimenti;
- di essere a conoscenza e di rispettare le disposizioni dall'art. 3, comma 5 bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che prevede il pagamento solo tramite c/c bancario o postale pena la decadenza della domanda.

## ALLEGATI

Certificati delle polizze assicurative agevolate ( sui vegetali per l'anno 2023)

(data)

IL DICHIARANTE